

SOMMARIO

1.0 OGGETTO E SCOPO	2
2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
3.0 RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE	2
4.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
5.0 DEFINIZIONI	3
6.0 CONTENUTO	3
6.1 LA VIDEOSORVEGLIANZA.....	3
6.2 MODALITA' E TIPOLOGIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA	4
6.3 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI.....	5
6.4 RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, REFERENTE PRIVACY AZIENDALE, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI.....	5
6.5 INSTALLAZIONE, MODIFICA, SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
6.6 MISURE DI SICUREZZA	7
6.7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI	8
6.8 REGISTRAZIONE, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE.....	8
6.9 CANCELLAZIONE	8
6.10 LIMITI E DIVIETI.....	8
6.11 DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	9
7.0 ALLEGATI E MODULI UTILIZZABILI	9

STATO	DATA	FIRMA
Verificato	18.11.2024	Dott.ssa Maria Bonanno
Approvato	06.12.2024	Dott.ssa Simona Boschetti
Approvato	19.12.2024	Dott.ssa Chiara Gibertoni
Data di applicazione:	20.12.2024	

1.0 OGGETTO E SCOPO

Descrizione delle attività e responsabilità in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza, dalla scelta delle postazioni di installazione alle relative verifiche al fine di perseguire la finalità di sicurezza in Azienda (cfr par. 6.1).

2.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

I sistemi di videosorveglianza presso l'Azienda.

3.0 RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

La responsabilità dell'applicazione dei contenuti è del Security Manager Aziendale – *UOC Gestione del Patrimonio e sostenibilità*.

Il documento è stato redatto dall'UOC Gestione del Patrimonio e sostenibilità (S.Boschetti, A.Pisa), dalla Funzione Privacy (F.Banorri, S.Infranco, D.Zuccarelli) e validato dal Data Protection Officer (DPO) dell'Azienda (M. Ottaviano), al fine di garantire la coerenza con il dettato normativo e con quanto definito in ambito AVEC.

Gli aggiornamenti sono di responsabilità del Security Manager Aziendale - UOC Gestione del Patrimonio e sostenibilità; a tal fine sarà suo compito convocare il Gruppo di redazione per le revisioni periodiche, che saranno soggette a parere del DPO.

Supporto metodologico: M. Bonanno (Ufficio Qualità)

Lo schema di impianto di videosorveglianza sarà sottoposto a valutazione di impatto ai sensi dell'art 35 del GDPR.

4.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Legge del 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" (c.d. Statuto dei lavoratori);
- Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- Provvedimento in tema di videosorveglianza del 08.04.2010 emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) c.d. *GDPR*;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- *D.Lgs. 14 settembre 2015, n.151; articolo 23 comma 1 con cui è stato modificato l'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo). - 1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali;*
- *Circolare n. 5 del 19 febbraio 2018, con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970 e s.m.i;*
- *Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, Versione 2.0, adottate 29 gennaio 2020, LG emesse dal Comitato europeo per la protezione dei dati;*
- *Vademecum del dicembre 2020, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcune indicazioni in merito all'installazione e al corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza;*
- *PA05: Procedura aziendale di controllo dei documenti del Sistema di Gestione per la Qualità;*

	Istruzione Operativa Aziendale GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	IOA91 Rev. 3 Pag. 3/9
---	--	--

- PA122 Procedura aziendale per la gestione dei diritti in materia di protezione dei dati personali dell'interessato;
- IOA29 Istruzione operativa aziendale in materia di protezione dei dati personali;
- *Accordo sindacale relativo al sistema di videosorveglianza aziendale (Comparto – Dirigenza Area Sanità – Dirigenza PTA) del settembre 2024*

5.0 DEFINIZIONI

- **Informativa estesa:** informativa completa, riportante tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente in materia di dati personali (disponibile on line nel sito aziendale internet <https://www.aosp.bo.it/it/content/privacy>)
- **Informativa semplificata:** cartello-immagine riportante le indicazioni utili all'interessato relative all'accesso in una area videosorvegliata (es. area videosorvegliata di un parcheggio);
- **Referente Privacy Aziendale (ex Responsabili interni):** soggetto qualificato a cui il Titolare assegna compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali. *All'interno dell'IRCCS AOU BO, i Referenti Privacy Aziendali sono i Direttori di Struttura Complessa, i Responsabili di Struttura Semplice Dipartimentale e i Responsabili di Programmi o altre strutture/articolazioni purchè con gestione di risorse.*
- **Responsabile della videosorveglianza aziendale:** Security Manager aziendale;
- **Responsabile della Funzione Privacy:** *Direttore dell'UOC Affari Generali e Rapporti con l'Università*
- **Responsabile del trattamento dei dati:** (ex Responsabile Esterno): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- **Soggetto Autorizzato (ex incaricato):** la persona fisica autorizzata dal Titolare o dal Referente Privacy Aziendale a compiere operazioni di trattamento;
- **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche dati di immagini di aree o zone delimitate;
- **Videocontrollo/monitoraggio:** sistema o dispositivo che permette la visione, unicamente in tempo reale, di aree o zone delimitate.

6.0 CONTENUTO

6.1 LA VIDEOSORVEGLIANZA

L'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola (*di seguito anche IRCCS AOU BO*), nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, adotta, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, il presente documento in materia di utilizzo di impianti per la videosorveglianza e videocontrollo/monitoraggio.

Nella presente Istruzione Operativa il termine "Videosorveglianza" viene, di norma, utilizzato con riferimento ad entrambe le due tipologie di attività.

La **base giuridica** del trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'attività di videosorveglianza e videocontrollo/monitoraggio è disciplinata:

- per i dati personali "comuni", dall'art. 6 par. 1 lett. e) del GDPR;
- per i dati personali di natura c.d. "particolare", dall'art. 2-sexies del Codice privacy comma 2, lett. u).

I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza, per il tempo di tenuta previsto, sono protetti con adeguate misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini tratte o derivate da parti di videoriprese.

L'attività di videosorveglianza:

- è attivata esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e solo nel caso in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non sono sufficienti, non sono attuabili o non sono parimenti efficaci. A tal fine l'Azienda installa sistemi di videosorveglianza esclusivamente presso zone soggette a concreti pericoli o per le quali ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza;

- nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione degli impianti, viene effettuata nel rispetto del principio di proporzionalità in modo da comportare comunque un trattamento di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
- si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato.

L'installazione di sistemi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto dei seguenti **limiti**:

- l'attività considerata non può costituire forma di controllo a distanza dei lavoratori, in quanto vietata dall'art. 4, comma 1 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori);
- non è ammessa l'installazione di apparecchiature di videocontrollo o di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad esempio bagni, docce, spogliatoi, armadietti e spazi ricreativi);
- la presenza dell'impianto di videocontrollo/monitoraggio e di videosorveglianza deve essere resa nota mediante esposizione, nel luogo in cui l'impianto è ubicato, di apposite informative (*vedasi allegati: 1/IOA91, 2/IOA91 e 3/IOA91*).

L'IRCCS AOU BO effettua attività di videosorveglianza esclusivamente per le seguenti **finalità istituzionali**:

- a) garantire la sicurezza del patrimonio aziendale, delle camere mortuarie e delle persone che, a vario titolo, frequentano gli ambienti delle strutture aziendali o che accedono agli stessi;
- b) proteggere i dati personali e i sistemi informativi;
- c) *conseguire il perseguimento delle finalità di cura delle persone che si avvalgono delle prestazioni erogate dall'IRCCS AOU BO (c.d. videocontrollo per monitoraggio pazienti)*

In particolare, in relazione alla finalità di cura di cui alla lettera c), l'IRCCS AOU BO prevede modalità di monitoraggio per i pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio le unità di rianimazione) o strutture "critiche" (es. reparti di isolamento), limitate a casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute del paziente, nonché per la prevenzione di condotte autolesioniste da parte dei pazienti ricoverati. In tali casi, sono adottati ulteriori accorgimenti/misure necessari/e per garantire un adeguato livello di tutela della riservatezza e della dignità dei pazienti. In particolare, al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor riservati al controllo sono posizionati in ambienti separati e non accessibili al pubblico. Il Referente Privacy Aziendale delle strutture interessate deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti autorizzati (medico, infermiere, tecnico ecc.). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte dei soggetti legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (es. rianimazione); in tal caso devono essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per consentire la visione dell'immagine solo del proprio congiunto o conoscente.

La collocazione dei monitor deve essere tale da NON permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee.

Specifica informativa per il monitoraggio dei pazienti (allegato 3/IOA91) è disponibile in reparto, nell'area intranet dell'azienda (repository documentale) e nell'area internet *all'interno della* sezione "La privacy dei cittadini" *al seguente link* <https://www.aosp.bo.it/it/content/privacy>

I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra elencate e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo i casi previsti dall'art. 9 par. 2 lettere b), c), f), g), i) del Regolamento (UE) 2016/679.

6.2 MODALITA' E TIPOLOGIA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

I sistemi di videosorveglianza presenti in Azienda possono essere:

- con registrazione di immagini (**VIDEOSORVEGLIANZA**), *riferite al Centro Gestione Emergenze (Pad.31)*;
- senza registrazione di immagini (**VIDEOCONTROLLO** - ovvero monitoraggio con sola visione delle immagini).

Le telecamere devono essere installate e posizionate in modo da raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabile) immagini dettagliate o dettagli comunque non rilevanti.

	Istruzione Operativa Aziendale GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	IOA91 Rev. 3 Pag. 5/9
---	--	--

L'angolazione e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area per il controllo della quale si installa il sistema di videosorveglianza, evitando di inquadrare zone private non interessate alla finalità dell'impianto.

La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono determinate in ottemperanza a quanto sopra precisato.

Sono escluse dal campo di applicazione del documento le registrazioni audio/video effettuate nell'ambito di particolari trattamenti di cura, per le quali è necessaria l'acquisizione del consenso da parte del paziente (es. sedute di psicoterapia, ecc.) *da raccogliere tramite specifico report allegato alla IOA29 "ISTRUZIONE OPERATIVA AZIENDALE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (vedasi R15/IOA29).*

6.3 INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Gli interessati devono sempre essere informati, tramite apposita informativa (allegato 1/IOA91, allegato 2/IOA91, allegato 3/IOA91), che stanno per accedere in una zona videosorvegliata. A tal fine, negli ambienti e negli spazi sottoposti a videosorveglianza, l'Azienda installa in posizione chiaramente visibile, prima del raggio di azione della telecamera, appositi cartelli contenenti l'informativa semplificata conforme alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'Azienda mette inoltre a disposizione degli interessati, nel sito internet aziendale, le informative estese, contenenti tutti gli elementi definiti dalla normativa vigente materia di protezione dei dati personali.

È compito del Responsabile della videosorveglianza aziendale o persona delegata, verificare che l'informativa semplificata:

- sia presente;
- sia collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze non necessariamente a contatto con gli impianti;
- abbia un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
- presenti un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Si precisa che il Referente Privacy Aziendale, qualora evidenzi la mancanza dell'informativa semplificata o di una delle sue caratteristiche, è tenuto a comunicarlo il prima possibile, al Responsabile della videosorveglianza aziendale per le opportune azioni da intraprendere.

6.4 RESPONSABILE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA, REFERENTE PRIVACY AZIENDALE, SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile della videosorveglianza aziendale è individuato nella persona responsabile delle attività connesse alle funzioni di Security Manager.

Qualora l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, conferisca la gestione dell'impianto ad una ditta esterna, il gestore del contratto, ai sensi della Delibera 2027/2023, provvederà a nominare la stessa ditta Responsabile del Trattamento dei Dati e a fornirle copia della presente Istruzione Operativa, affinché l'attività assegnatale sia svolta conformemente a quanto ivi disposto.

Il suddetto Responsabile del trattamento avrà l'obbligo di designare al proprio interno, i soggetti autorizzati del trattamento dei dati. La nomina di tali soggetti deve contenere lo specifico riferimento alle attività di utilizzo e gestione dei sistemi di videosorveglianza unitamente alle istruzioni sulle operazioni consentite.

La responsabilità del trattamento dei dati relativi agli impianti di videocontrollo/monitoraggio installati in reparti o strutture "critiche" è del Referente Privacy Aziendale del reparto in cui è ubicato l'impianto.

Tutto il personale sanitario della U.O. in cui è ubicato l'impianto di videocontrollo è da considerarsi soggetto autorizzato alla visione delle immagini sui monitor.

6.5 INSTALLAZIONE, MODIFICA, SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'installazione, modifica o sostituzione degli impianti di videosorveglianza e videocontrollo/monitoraggio aziendali è un'attività svolta dal Responsabile della videosorveglianza aziendale di concerto con la Direzione Aziendale.

L'eventuale richiesta di installazione/modifica/sostituzione di impianto da parte di un Referente Privacy Aziendale, oltre ad essere opportunamente motivata, deve essere coerente con il principio di proporzionalità secondo il quale

	Istruzione Operativa Aziendale GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	IOA91 Rev. 3 Pag. 6/9
---	--	--

L'attività di videosorveglianza è attivata solo nei luoghi in cui altre misure (es. sistemi di allarme, controlli fisici o logistici, misure di protezione agli ingressi) non siano sufficienti, attuabili o parimenti efficaci.

La richiesta deve seguire l'iter di seguito definito:

- il Direttore/Responsabile dell'U.O., quale Referente Privacy Aziendale, inoltra richiesta scritta e motivata, corredata da planimetria indicante l'esatta collocazione delle telecamere ed il relativo cono di visuale, al Responsabile della videosorveglianza aziendale c/o U.O.C. Gestione Patrimoniale e Sostenibilità (dat@aosp.bo.it) per le valutazioni di relativa competenza, indicando preliminarmente se trattasi di videocontrollo/monitoraggio sanitario o di videosorveglianza con registrazione;
- il Responsabile della videosorveglianza aziendale, ricevuta la richiesta, effettua la necessaria istruttoria tecnica e qualora rilevi, dal punto di vista del trattamento dei dati personali e/o dal punto di vista dello Statuto dei lavoratori, elementi non conformi al contenuto degli accordi sindacali nel tempo vigenti e della presente istruzione operativa, coinvolge la Funzione Privacy (ufficio.privacy@aosp.bo.it) e le Relazioni Sindacali (relazioni.sindacali@aosp.bo.it.) per i pareri di rispettiva competenza;
- al termine delle valutazioni di cui sopra, il Responsabile della videosorveglianza aziendale esprime il proprio parere e lo trasmette al Referente Privacy Aziendale richiedente e per conoscenza alla Funzione Privacy (ufficio.privacy@aosp.bo.it) e alle Relazioni Sindacali (relazioni.sindacali@aosp.bo.it.).

Se il **parere è positivo**, lo stesso potrà prevedere eventuali prescrizioni e indicazioni in merito alle modalità, accorgimenti e/o procedure particolari da seguire per l'esecuzione dei lavori. Fra le prescrizioni, in relazione ai casi e al contesto, potrà esservi compresa quella di subordinare la messa in opera e l'attivazione dell'impianto alla presenza di tecnici interni e/o di tecnici della ditta cui è stata appaltata la manutenzione. *In caso di parere positivo il Responsabile della videosorveglianza aziendale procede con l'installazione dell'impianto di videosorveglianza.*

In caso di **parere negativo**, lo stesso sarà corredato delle opportune motivazioni con indicazione delle criticità riscontrate in sede di verifica in loco. Anche in caso di parere negativo, va data risposta al Referente Privacy Aziendale richiedente entro 30 giorni.

È compito del Responsabile della videosorveglianza aziendale mantenere aggiornati annualmente, *al 31 dicembre di ogni anno*:


- le planimetrie dei luoghi presso i quali sono installati sistemi di videosorveglianza;
- la documentazione relativa ai requisiti tecnici delle apparecchiature dei sistemi di videosorveglianza.

Tali aggiornamenti, *in ottemperanza a quanto stabilito dagli accordi sindacali* sopra citati, sono inviati annualmente *entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'aggiornamento, tramite Babel*:

- al Sistema delle relazioni sindacali che sono responsabili dell'invio dei tali aggiornamenti nei confronti delle Organizzazioni Sindacali;
- alla Funzione Privacy;
- al DPO

Il logigramma di seguito descrive in sintesi le attività sopra descritte.

LOGIGRAMMA DI SINTESI DELLA PROCEDURA



6.6 MISURE DI SICUREZZA

L'accesso ai locali ove sono ubicati i sistemi di visualizzazione è consentito solamente al Responsabile del trattamento dei dati (ex responsabile esterno), al Responsabile della videosorveglianza aziendale, al proprio personale autorizzato specificatamente nominato, ai tecnici addetti all'assistenza e alla manutenzione degli impianti, nonché, qualora l'impianto di videosorveglianza sia installato presso particolari reparti o strutture "critiche" per specifiche esigenze al relativo Referente Privacy Aziendale e al personale autorizzato allo stesso afferente.

I soggetti abilitati ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenuti ad osservare scrupolosamente il presente documento, o eventuali altre indicazioni fornite dal Responsabile, con particolare riferimento alla corretta acquisizione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.

	Istruzione Operativa Aziendale GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	IOA91 Rev. 3 Pag. 8/9
---	--	--

I supporti (videocassette, CD, DVD, USB, *Hard Disk esterno* o altro) contenenti le immagini soggette a conservazione devono essere riposti in luoghi sicuri, protetti dall'accesso di persone estranee.

6.7 CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI

Stanti le finalità degli impianti di videosorveglianza installati in Azienda, valutato in misura medio/alto il livello di rischio delle aree sottoposte a controllo, considerate le esigenze di conservazione delle immagini in relazione a festività e/o chiusura di uffici e strutture, considerata l'esigenza di uniformare a livello aziendale la procedura di gestione dei dati trattati mediante videosorveglianza, il **periodo di conservazione è di 72 ore dalla registrazione**. Tale limite potrà essere superato solo in relazione a richieste investigative dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria. Inoltre, in casi eccezionali, in relazione a particolari esigenze tecniche o situazioni di grave rischiosità (debitamente motivate e valutate unitamente alla *Funzione Privacy*) è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati che non può comunque superare la settimana.

6.8 REGISTRAZIONE, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE

Le operazioni di registrazione, consultazione e *acquisizione* delle immagini dei dati registrati sono ammesse solo nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti in riferimento ai principi generali e alle finalità istituzionali precedentemente indicati.

In particolare, la richiesta di consultazione e di eventuale conseguente acquisizione di immagini videoregistrate può essere avanzata, al Responsabile delle Videosorveglianza aziendale, dai seguenti soggetti:

- a) **Autorità Garante** per la protezione dei dati personali *nell'ambito di visite ispettive;*
- b) **Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria**, *quest'ultima per indagini e attività disposte o delegate dall'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 55 e ss del Codice di Procedura Penale;*
- c) **Interessato** *tramite istanza di esercizio dei diritti avanzata ai sensi dell'art. 15 del Regolamento UE 679/2016 (vedasi sul punto il paragrafo 6.11 della presente istruzione operativa)*
- d) **Strutture interne all'IRCCS AOU BO** *(ad es. Ufficio Procedimenti Disciplinari, Servizio Legale e Assicurativo) nell'ambito di attività istruttorie connesse ad un evento che ricada nelle finalità per le quali il sistema è stato impiantato.*

6.9 CANCELLAZIONE

La cancellazione delle immagini:

- può essere eseguita soltanto dal Responsabile del trattamento e dal personale autorizzato specificatamente nominato;
- dovrà avvenire preferibilmente mediante o l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto per ogni supporto, oppure mediante sovra-registrazione in modo tale da rendere NON riutilizzabili i dati registrati;
- essere effettuate solo ed esclusivamente nella sede dove è presente l'impianto.

Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura questo dovrà essere distrutto in modo da renderlo inutilizzabile.

I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati appartenenti alla categoria dei c.d. "particolari" non devono riportare esternamente l'indicazione di nominativi o comunque di dati atti ad identificare i soggetti ripresi nelle registrazioni.

6.10 LIMITI E DIVIETI

L'attività di videosorveglianza deve rispettare il divieto di controllo a distanza dei lavoratori. Nell'attivazione e nell'utilizzo degli impianti sono rispettate le garanzie e le procedure di cui all'art. 4 della Legge del 20 maggio 1970, n. 300.

Nello specifico:

- non devono essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad es. orientando la telecamera sul marcatempo);
- la ripresa diretta del lavoratore deve essere limitata ai soli casi in cui sia inevitabile per il perseguimento degli scopi che hanno determinato l'installazione dell'impianto; in tal caso l'installazione dell'impianto è concordata con le rappresentanze sindacali;

	Istruzione Operativa Aziendale GESTIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA	IOA91 Rev. 3 Pag. 9/9
---	--	--

- non è ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa (ad es. bagni, spogliatoi, docce, armadietti e spazi ricreativi).

6.11 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento, di opporsi al trattamento e di richiedere la cancellazione nel caso i dati siano stati raccolti in violazione di legge.

L'interessato potrà esercitare tali diritti secondo le modalità e le forme previste dalla procedura aziendale **PA122** "PROCEDURA AZIENDALE PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DELL'INTERESSATO ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 disponibile anche nel sito internet aziendale, indirizzando la richiesta al Responsabile delle Videosorveglianza aziendale che provvederà a condividere la stessa con il DPO (dpo@aosp.bo.it) e la Funzione Privacy (ufficio.privacy@aosp.bo.it).

Resta ovviamente inteso che, in riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettifica o integrazione in di cui all'art. 16 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

Nel caso di richiesta di copia di immagini registrate in cui compaiano **soggetti terzi**, le stesse possono essere rilasciate solo previo oscuramento di tutti gli elementi identificativi dei soggetti terzi coinvolti.

Qualora invece la richiesta di accesso sia espressamente diretta ad acquisire informazioni o dati di terzi, al fine di far valere e difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, l'interessato dovrà presentare al Responsabile della videosorveglianza aziendale richiesta motivata in tal senso, volta ad ottenere la conservazione delle immagini al fine di consentire l'acquisizione delle stesse, previa presentazione di ufficiale richiesta, da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o della Polizia Giudiziaria, oppure del proprio difensore di fiducia (ai sensi degli artt. 391-bis e ss del Codice di Procedura Penale).

Tutti gli accessi alle immagini devono essere registrati mediante annotazione riportante data e ora dell'accesso, identificazione del richiedente, estremi dell'autorizzazione all'accesso. Tale procedura deve essere rispettata anche in caso di diniego di cui deve essere data formale comunicazione al richiedente.

7.0 ALLEGATI E MODULI UTILIZZABILI

- Allegato 1/IOA91: Informativa VIDEOSORVEGLIANZA estesa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679
- Allegato 2/IOA91: Informativa VIDEOCONTROLLO estesa ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679
- Allegato 3/IOA91: Informativa VIDEOCONTROLLO estesa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per l'attività di monitoraggio dei pazienti in determinati reparti